REGOLAMENTO DEL FONDO COMOLLI-BERNINI

1. Nome del Fondo

È costituito, nell'ambito della Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus (in seguito semplicemente "**Fondazione**") e facente parte di questa, un Fondo Nominativo con diritto di indirizzo denominato:

Fondo Comolli-Bernini

(d'ora innanzi per brevità semplicemente "**Fondo**").

2. Finalità

2.1 Il Fondo, costituito in memoria di COMOLLI EMANUELA CELESTINA, è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti per l'acquisizione di un metodo di studio personalizzato, aiuto ed orientamento nel percorso scolastico di minori con disturbi specifici di apprendimento (DSA) promossi da enti e scuole presenti sul territorio di riferimento della Fondazione.

2.2 Finalità del Fondo è altresì quella di promuovere la cultura del dono e della solidarietà all'interno delle Comunità, coinvolgendo privati cittadini, enti e aziende in progetti di utilità sociale.

2.3 Le Finalità concretamente perseguite dal Fondo devono essere in ogni caso compatibili con la natura e con lo Scopo della Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3. Donazioni

3.1 La prima dotazione del Fondo è costituita dalla somma disponibile di Euro 100.000,00, derivante da un versamento effettuato dalla dott.ssa Michela Lento (in seguito semplicemente "**Fondatore**")

3.2 Detti fondi sono stati già accreditati mediante bonifico in data 20/09/2019 sul conto corrente della Fondazione presso Banca Intesa Sanpaolo, IBAN IT18Y0306909606100000162571.

La prima dotazione non viene capitalizzata ed è interamente disponibile per il sostegno a progetti secondo le finalità indicate all'art. 2.

3.3 Qualunque persona sia fisica che giuridica e qualunque ente con o senza personalità giuridica, che condivida le finalità del Fondo, può effettuare donazioni alla Fondazione, destinandole al Fondo (le "**Donazioni**"). Le Donazioni potranno essere destinate ad incrementare il patrimonio o le disponibilità del Fondo, ove non indicato verranno destinate a disponibilità del Fondo.

3.4 Resta, tuttavia, impregiudicato il diritto della Fondazione a rifiutare singole Donazioni.

3.5 Tutte le attribuzioni e gli impegni a favore del Fondo saranno irrevocabili una volta accettati dalla Fondazione.

3.6 È intenzione del Fondatore incrementare il Fondo negli anni a venire.

4. Distribuzione

4.1 I fondi della sezione corrente, nonché le rendite annue provenienti dalla sezione patrimoniale del Fondo, potranno essere destinati per le iniziative aventi le finalità di cui al precedente articolo 2.
4.2 L'assegnazione dei relativi importi sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione o dal Comitato Esecutivo della stessa a ciò delegato, in coerenza con le finalità del Fondo e su proposta del Comitato Scientifico, di cui ai seguenti articoli, che presta la sua opera pro bono.

5. Comitato Scientifico

5.1 Il Comitato Scientifico (di seguito anche solo come il "**Comitato**") è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati secondo i seguenti criteri:

- 1 membro designato da Fondazione Comunità Milano Onlus;
- 3 membri designati dal Fondatore;
- Il Fondatore

5.2 La nomina di ciascun membro può essere sottoposta a termine e/o a condizione. La nomina ha effetto dal momento in cui l'accettazione del membro designato è portata a conoscenza della Fondazione con atto scritto che assicuri la prova della sua ricezione.

5.3 Non può essere nominato membro del Comitato e, se nominato, decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I membri del Comitato dovranno essere in possesso di requisiti di onorabilità.

5.4 Ogni membro è sempre revocabile *ad nutum* dal Fondatore e, dopo di lui o qualora la Fondazione lo ritenesse necessario, anche dal Presidente della Fondazione.

5.5 Con riferimento a ciascun membro del Comitato, in caso di decesso, dimissioni, decadenza, revoca, avveramento della condizione o scadenza del termine dell'incarico, che determini la riduzione dei componenti del Comitato stesso sotto il numero minimo e senza che il relativo

soggetto designatore abbia proceduto alla indicazione di un sostituto o non vi provveda in un tempo ragionevolmente contenuto, la nomina, perlomeno volta al ripristino del numero minimo, sarà rimessa all'insindacabile giudizio del Presidente della Fondazione, il quale dovrà privilegiare la scelta di persone di alto profilo e competenza nei settori di attività del Fondo o che reputi vicine agli affetti ed alle intenzioni del Fondatore.

5.6 Il Comitato Scientifico all'atto di costituzione del fondo è indicato dal Fondatore nell'ordine di designazione esposto sopra ed è composto dalle seguenti persone:

- Petrolati Filippo;
- Lento Beatrice;
- DeFre Mariarosa;
- Albore Graziella;
- Lento Michela.

5.7 Il Comitato è convocato dal Direttore Generale della Fondazione o di propria iniziativa o su richiesta di un membro. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e del Direttore Generale della Fondazione (o di un suo delegato). Per i membri del Comitato non sono ammesse deleghe. Il Direttore Generale (o un suo delegato) indica tra i presenti il presidente dell'adunanza scelto a maggioranza semplice dei membri o in caso di parità nella persona del più anziano di essi.

5.8 Il Comitato delibera con voto palese favorevole della maggioranza semplice dei suoi membri, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto ed ha il dovere di palesare eventuali conflitti di interesse. In caso di parità prevale il voto del Fondatore o, in subordine, del presidente dell'adunanza.

5.9 Le funzioni di segretario dell'adunanza sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione (o da un suo delegato) che partecipa alle riunioni senza diritto di voto, redige e sottoscrive il verbale unitamente al Fondatore, se presente.

5.10 Il Direttore Generale della Fondazione istituisce senza particolari formalità, custodisce ed aggiorna il Libro delle adunanze del Comitato in cui trascrive i verbali delle adunanze ed annota ogni evento di cui ritenga rilevante tenere memoria.

5.11 Il Comitato Scientifico ha il compito di proporre alla Fondazione le modalità di selezione dei progetti da finanziare, nonché di promuovere l'eventuale emissione di bandi. Le proposte del Comitato sono comunque soggette al vaglio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In alternativa il Comitato Scientifico potrà decidere di destinare le risorse disponibili, in tutto o in parte, all'incremento della sezione patrimoniale del Fondo.
L'erogazione potrà avvenire in qualsiasi momento, anche più volte nel corso dell'anno, nei limiti delle somme disponibili costituite dalla sezione corrente e dalle rendite maturate.
La destinazione delle erogazioni dovrà in ogni caso essere conforme allo Statuto della Fondazione. All'atto dell'erogazione la Fondazione sarà tenuta a fare esplicita menzione della provenienza delle risorse dal predetto fondo.

Inoltre, l'ente beneficiario delle erogazioni si dovrà impegnare a presentare una rendicontazione del progetto per un ammontare di costo pari almeno al contributo riconosciuto, nonché una relazione qualitativa.
La Fondazione renderà annualmente noti al Fondatore e al Comitato Scientifico l'ammontare delle somme raccolte, la complessiva consistenza del fondo, gli utilizzi e le movimentazioni dello stesso, oltre a garantire un diritto di informazione piena su quanto finanziato dal Fondo.

6. Costi del Fondo

6.1 Non sono previsti costi di gestione del Fondo, salvo quanto previsto nel successivo art.7. Ogni costo sostenuto dalla Fondazione per l'accettazione e l'acquisizione di beni donati alla Fondazione per il Fondo, nonché per eventuali attività al medesimo connesse, potrà essere imputabile al Fondo stesso.

7. Investimenti

7.1 L'amministrazione del capitale del patrimonio del Fondo è effettuata dalla Fondazione nell'ambito della gestione generale del proprio patrimonio. A chiusura di ciascun esercizio (31 dicembre) e a partire dall'anno fiscale successivo per ciascuna donazione al netto dei costi bancari e delle imposte relative agli investimenti, la Fondazione attribuirà al Fondo la quota parte dell'incremento maturato nell'anno, comunicando al Fondatore e al Comitato Scientifico, entro e non oltre i 60 giorni dalla approvazione del Bilancio l'entità dell'importo di cui esso dovrà proporre la destinazione.

8. Durata

8.1 Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione, sentito il Fondatore o in mancanza il Comitato Scientifico, dovrà individuare un'altra finalità di solidarietà che sia compatibile con lo Statuto della Fondazione e che sia il più possibile vicina, secondo un giudizio insindacabile e di buona fede del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, alle originali attività del Fondo.

8.2 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per una qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà devolvere il valore patrimoniale del Fondo ai sensi dell'art.19 dello Statuto della Fondazione, sentite le indicazioni del Fondatore o, in mancanza, del Comitato Scientifico.

9. Statuizioni amministrative

9.1 Le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere modificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con l'accordo del Fondatore o, in mancanza, del Comitato Scientifico.

9.2 La Fondazione si impegna ad utilizzare le somme ricevute in conformità alla propria natura (attualmente di Onlus ed in futuro di ETS) ed al proprio Scopo, attualmente nei limiti delle disposizioni dell'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 ed, in un prossimo futuro, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di destinarle secondo le finalità determinate all'art.2 del presente Regolamento.

9.3 La Fondazione è iscritta all'anagrafe Onlus e pertanto le eredità e i legati, le donazioni e le erogazioni liberali ad esse dirette sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Per quanto riguarda i lasciti ereditari, devoluzioni testamentarie legati ed ogni altra dazione di natura accessoria, saranno applicabili le relative disposizioni rispettivamente previste dalla legge ordinaria agli articoli 456 e ss, 587 e 649 ss del codice civile".
Per quanto riguarda le erogazioni liberali ai sensi dell'art 83, commi 1 e 2 e dell'art.104, comma 1 d.lgs.117/2017 ai fini delle imposte sui redditi le erogazioni liberali dirette alla Fondazione (ivi comprese quelle destinate al Fondo) sono – allo stato attuale - detraibili per le persone fisiche nella misura del 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro o deducibili, per persone fisiche, enti e società, dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, lì 23 Settembre 2019

Per **il Fondo Comolli- Bernini**

Michela Lento

.....

Per la **Fondazione di Comunità Milano Città Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana**

Giovanni Azzone

.....